

ALLEGATO SUB "C" ATTO DEL 25/03/2026 N. 23823 REP. E N. 19400

RACC. Dr. STEFANO LORETTU NOTAIO

STATUTO FONDAZIONE

Art. 1 Denominazione

E' stata costituita ai sensi del vigente codice civile una
Fondazione di interesse collettivo, avente le caratteristiche
di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale "onlus"
sotto la denominazione:

"FONDAZIONE INSIEME ALTOVI"

con atto n.110650 di rep e n.33096 di racc. in data 18.9.2004
Notaio Cornelio Loretto di Thiene registrato a Bassano del
Grappa il 25.9.2014 al n.7878 serie 1T.

In seguito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, lo Statuto della Fondazione è modificato nel
presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazio-
ne

"FONDAZIONE INSIEME ALTOVI - ETS".

La qualificazione di "Ente del Terzo Settore" costituisce pe-
culiare segno distintivo, che dovrà essere utilizzata negli
atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico
anche mediante l'acronimo "ETS".

La Fondazione, ente del terzo settore, risponde ai principi e
allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione ed
opera nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice
civile e della normativa speciale in materia.

Art. 2 Sede e durata

La Fondazione ha sede in Thiene via Braghettone 20.

La modifica della sede legale entro il territorio comunale è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in altro Comune comporterà invece modifica dello Statuto.

La Fondazione opera nell'ambito della regione Veneto e in particolare nell'Alto Vicentino. Può altresì intrattenere rapporti e collaborazioni, ai fini propri istituzionali con enti e istituzioni nazionali ed estere aventi i medesimi scopi.

La Fondazione non ha limiti di durata.

Art. 3 Fondatori e membri partecipanti

Sono Fondatori i partecipanti alla costituzione della Fondazione.

Possono essere ammessi alla Fondazione, in qualità di membri partecipanti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti di qualsiasi tipo che, condividendo le finalità della Fondazione, ne facciano richiesta e contribuiscano al suo patrimonio nelle forme e almeno nella misura determinata nel minimo dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 Scopo

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale senza fini di

	lucro e che opera nell'ambito territoriale dell'Alto Vicentino.	
	Scopo della Fondazione è l'assistenza sociale e socio-sanitaria declinata nelle seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017):	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;	
	La Fondazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:	
	a) promuovere attività di beneficenza e di assistenza, alle	

persone disabili e svantaggiate, come previsto dalla legge e dai regolamenti comunitari.

b) promuovere la raccolta di fondi da distribuire, insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a), anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

e) attuare iniziative di tutela, assistenza socio-sanitaria, istruzione e cura, materiale e morale, nonché apportare tutti i benefici possibili alle persone portatrici di handicap fisici e/o mentali, disabili orfane o comunque prive di adeguata assistenza familiare, promuovendo anche interventi personalizzati e avvalendosi della collaborazione di altri soggetti che perseguano le medesime finalità e che offrano idonee garanzie di qualità, di efficacia ed efficienza e di esperienza nella esecuzione della attività di assistenza il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

L'erogazione delle somme avverrà con delibera del Consiglio di Amministrazione che annualmente, o con diversa periodicità sceglierà, dopo aver sentito il parere dei donatori e dei membri partecipanti, individuando i progetti e gli interventi da finanziare.

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale conferito dai fondatori, descritto nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale.
- dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori e quant'altro acquistato e/o acquisito dalla Fondazione a titolo di lasciti, donazione o di successione, specificatamente erogati a titolo di incremento patrimoniale;
- da ogni altra forma di donazione e contributo specificamente erogati a titolo di incremento patrimoniale da Enti e Istituzioni pubbliche o private o da persone fisiche e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Art. 6 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle

	attività della Fondazione medesima;	
	- fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni o sovvenzioni di	
	singoli, Enti e Istituzioni pubbliche e private, liberi o vin-	
	colati a specifiche attività della Fondazione;	
	- contributi e donazioni dei membri partecipanti e di soggetti	
	terzi;	
	- eventuali elargizioni liberali, donazioni o disposizioni te-	
	stamentarie aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale o imma-	
	teriale che non siano espressamente destinate all'incremento	
	del patrimonio;	
	- ricavi delle attività istituzionali, secondarie e strumenta-	
	li;	
	- compensi e somme acquisite a qualsiasi titolo dalla Fonda-	
	zione.	
	Laddove siano esercitate attività economiche di natura commer-	
	ciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e	
	sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli	
	obiettivi istituzionali e non in contrasto con quanto previsto	
	dal D. Lgs. N. 117/17, per tali attività sarà tenuta apposita	
	contabilità separata.	
	Per la tenuta e la conservazione delle scritture contabili sa-	
	ranno rispettate le disposizioni di cui all'art. 82 del D.Lgs.	
	n. 117/17.	
	Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per	
	il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazio-	

ne dei suoi scopi e compiti.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o esclusione.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più opportuno e valido per la Fondazione stessa.

Il patrimonio della fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 7 Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;

- il Consiglio di Amministrazione;

- l'Organo di Controllo

il Revisore o il Collegio dei Revisori dei conti ove ne ricorrano i presupposti.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo quanto previsto dal presente statuto e dalle normative vigenti in materia.

Art. 8 Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto, fatta salva la sua prima nomina in sede di costituzione della Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio, con tutti i poteri ad essa relativi, ivi compreso quello di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone le attribuzioni.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice-Presidente, se nominato, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In caso di urgenza il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno che dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente inoltre provvederà a convocare entro 60 giorni dall'inizio di ogni esercizio tutti coloro che hanno provveduto ad effettuare una donazione nell'anno precedente rilasciando il loro indirizzo mail, i quali contribuiranno ad indicare al Consiglio di Amministrazione i progetti prioritari da finanziare e saranno relazionati sull'andamento dei progetti in corso di finanziamento.

Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, inizialmente nominati dai soci Fondatori nell'atto costitutivo.

Gli organi durano in carica a tempo indeterminato, salvo diversa durata fissata al momento della nomina.

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente.

Se uno o più dei componenti cessa per dimissioni, impedimento o morte, gli altri membri costituenti la maggioranza li sostituiscono per cooptazione.

Nel caso venisse a mancare per qualunque causa, la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, gli stessi saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

Tutti i Consiglieri possono essere riconfermati.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 10 Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente se nominato o dal Consigliere più anziano di nomina, ovvero, in mancanza di questo, dal più anziano fra i consiglieri presenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare in tutto o par-

	te, i propri compiti al presidente, esclusi quelli allo stesso	
	riservati per legge o per statuto.	
	In particolare, esso provvede a:	
	- nominare il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente;	
	- deliberare eventuali modifiche statutarie;	
	- approvare entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il bilan-	
	cio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente	
	ed eventualmente il bilancio sociale, documentando il caratte-	
	re secondario e strumentale di eventuali attività diverse	
	svolte;	
	- provvedere nei termini di legge al deposito presso il Regi-	
	stro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati	
	dalla documentazione necessaria;	
	- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e	
	strumentali rispetto alle attività di interesse generale;	
	- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai Parte-	
	cipanti per le spese effettivamente sostenute per le attività	
	svolte a favore della Fondazione;	
	- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione	
	ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e	
	delle attività di cui all'articolo 4 del presente Statuto;	
	- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e	
	donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobi-	
	li ed immobili;	
	- nominare, se lo ritiene necessario, un Comitato Esecutivo	

attribuendo ad esso i poteri all'atto della nomina;

- nominare, se lo ritiene necessario, un comitato di gestione

per le singole opere sociali che saranno poste in essere, at-

tribuendo ad esso i poteri all'atto della nomina;

- deliberare sulla costituzione o sulla competenza di gruppi

di lavoro o commissioni speciali di cui facciano parte anche

membri esterni al Consiglio stesso;

- approvare eventuali regolamenti interni della Fondazione;

- provvedere all'ammissione di nuovi membri partecipanti alla

Fondazione e, nel caso, ne motiva il rigetto;

- deliberare eventuali fusioni, scissioni o trasformazioni;

- deliberare l'eventuale scioglimento della Fondazione e pro-

porre all'Autorità competente, l'estinzione della Fondazione a

norma di quanto previsto dal successivo art. 15.

Art. 11 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o

in mancanza dal vicepresidente ovvero, ancora, dal Consigliere

più anziano di età, presso la sede della Fondazione o altrove

purchè in provincia di Vicenza, ogniqualevolta lo giudichi ne-

cessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri,

senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei come previsto

all'art.10, con almeno tre giorni di preavviso, ovvero, in ca-

si di urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide,

anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i

Consiglieri in carica ed i membri del collegio sindacale, se nominati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente prese con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio-videoconferenza o in sola audio-conferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del Verbale;

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare lo svolgimento dei lavori, constare e proclamare i risultati;

c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti, nonchè al verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e la proposta di estinzione della Fondazione dovranno essere prese con la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario.

Art. 12 Decadenza/esclusione dal Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive e ingiustificate, dalle adunanze dell'organo.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o alla immagine della Fondazione;

La decadenza e l'esclusione sono deliberate a maggioranza del Consiglio stesso, esclusi gli interessati.

Art. 13 Organo di controllo

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. All'Organo di Controllo può essere attribuita la revi-

	sione legale dei conti nel caso di superamenti dei limiti fissati dalla normativa vigente.	
	Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina dell'organo di controllo, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente del Tribunale di Vicenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti.	
	L'organo di controllo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.	
	L'organo di Controllo elegge al proprio interno il Presidente.	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri decada dall'incarico, subentra il membro supplente più anziano di età e il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato D.Lgs 117/2017, ed	

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'attività dell'Organo di controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dell'Organo di Controllo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

L'organo di controllo deve essere sempre avvisato con mezzi idonei, sulle convocazioni del Consiglio di Amministrazione a cui può assistere.

Per la carica di membro dell'Organo di Controllo è prevista una remunerazione annua. L'emolumento dei membri dell'organo di Controllo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Art. 14 Esercizio finanziario, bilanci e libri sociali

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio ed entro il 30 (trenta) aprile successivo verranno approvati dal Consiglio di Amministrazione

il bilancio consuntivo dell'anno decorso ed eventualmente del bilancio sociale ed il bilancio economico preventivo del successivo esercizio.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguite le indicazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs 117/2017.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati prioritariamente per il ripiano delle eventuali perdite di gestioni precedenti che hanno intaccato il patrimonio sociale, e solo in un secondo momento per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' espressamente vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, anche in forma indiretta, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, la fondazione deve tenere:

(a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

(b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e del Revisore.

I libri di cui alla lettera a) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera b) sono tenuti a cura del relativo organo.

Art. 15 Attività di volontariato

La Fondazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117; i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

Nel caso in cui la Fondazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Si applica al riguardo la disciplina di cui agli artt. 17 e 18 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 16 Liquidazione ed Estinzione della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei Consiglieri in carica, può deliberare lo scioglimento della Fondazione e nominare un Liquidatore, qualora il raggiungimento dello scopo divenisse impossibile o di scarsa utilità, ovvero il patrimonio risultasse insufficiente.

Nella stessa delibera, il Consiglio di Amministrazione può deliberare i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo,

nei limiti di cui all'art.- 9 D.Lgs 117/2017.

In caso di scioglimento/estinzione della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, c. 1, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio di amministrazione di scioglimento/richiesta di accertamento dell'estinzione. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 17 Clausola arbitrale

Tutte le eventuali controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, tra membri degli organi statutari e tra questi e la Fondazione, sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Vicenza che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo è inappellabile.

Art. 18 Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, del codice civile e le altre normative vigenti in materia e le loro successive modifiche e integrazioni.

Art. 19 Efficacia dello statuto

L'efficacia del presente statuto è subordinata al decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, c. 10, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e comunque, non prima, del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Resta ferma la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore prima del termine suddetto; in questo caso il presente statuto diverrà efficace con l'iscrizione della Fondazione in detto Registro.

Una volta che il presente statuto sia divenuto pienamente efficace, cesseranno di produrre qualsiasi effetto le disposizioni contenute nello statuto attualmente in vigore ed in particolare le clausole relative alle ONLUS.

Per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà seguita la procedura che sarà dettata da apposito ed emanando decreto ministeriale di cui all'art. 53 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Cfr. Circolare n. 13 del 31 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

F.TO PEGORARO GIUSEPPE

" STEFANO LORETTU NOTAIO (L.S.)